



Città di Varedo

Determinazione Dirigenziale

N.	445
Data	03/08/2020
Settore	SETTORE LAVORI PUBBLICI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Oggetto: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO M.G. AGNESI (IV LOTTO): OPERE INTERNE. DETERMINA A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (CUP H88G18000160004 - CIG ZE12D7FF5B).

Premesso

che con determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale n. 533 del 28.08.2019, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo alla riqualificazione energetica della Scuola Secondaria di Primo Grado M.G. Agnesi (IV lotto): opere interne;

che con determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale n. 709 del 04.11.2019, i lavori di riqualificazione energetica della Scuola Secondaria di Primo Grado M.G. Agnesi (IV lotto): opere interne sono stati aggiudicati in via definitiva alla Società Lacky Impianti Elettrici S.R.L. (C.F. e P.IVA 02437371202) con sede in Imola (BO) -via I° Maggio 86/D-, ultimati in data 02.07.2020 come da certificato di ultimazione lavori sottoscritto in data 13.07.2020;

Considerato

che a seguito del completamento dei lavori di riqualificazione energetica della Scuola Secondaria di Primo Grado M. G. Agnesi (IV lotto): opere interne risulta necessario procedere all'affidamento dell'incarico professionale relativo all'attività di redazione dell'aggiornamento dell'Attestato di Prestazione Energetica riferito all'immobile adibito ad attività didattica anche al fine di richiedere al Gestore di Servizi Energetici (GSE) S.p.A. gli incentivi per gli interventi effettuati di isolamento termico pareti perimetrali (intervento 1 A), sostituzione sistemi di illuminazione (intervento 1F), installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico degli impianti (intervento 1G), sostituzione scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore (intervento 2D);

che il quadro economico del progetto approvato con determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale n. 533 del 28.08.2019 prevede, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale i costi per l'incarico per la redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE);

che l'Attestato di Prestazione Energetica (APE) redatto al termine dei lavori di riqualificazione energetica della Scuola Secondaria di Primo Grado M. G. Agnesi (II) lotto: rilocalizzazione segreteria didattica, terminati nel 2019, era stato affidato con determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale n. 513 del 13.08.2019 all'arch. Sandro Attilio Scansiani;

Rilevato

che è stata verificata, nel rispetto dei disposti dell'art. 31 del D.Lgs 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., l'impossibilità di ricorrere a personale interno per lo svolgimento delle prestazioni professionali in oggetto, in quanto non vi sono dipendenti dell'ente in possesso di adeguata professionalità e specializzazione in materia, con conseguente necessità di incaricare professionisti esterni esperti in materia per l'esecuzione della specifica prestazione;

che in base ai disposti dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e s.m.i per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

Visto

l'art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

l'art. 32 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

l'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. come modificato dall'art. 1, comma 2, lett. a) del decreto-legge 16.07.2020 n. 76 che consente l'affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad euro 150.000,00;

l'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. che prevede che "le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore ad euro 40.000,00 e di lavori di importo inferiore ad euro 150.000,00, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalla centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'art. 38";

Dato atto

che ai fini e per gli effetti dell'art. 26 della Legge 23.12.99 n. 488 e dell'art. 1, comma 449, della Legge 27.12.2006 n. 296, alla data odierna, non risulta attiva alcuna convenzione di Consip S.p.A. relativa ad un lavoro/servizio della stessa tipologia e non risulta possibile utilizzare parametri qualità-prezzo come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche;

che la Circolare n. 12 del 23.03.2016 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, identifica le amministrazioni obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni stipulate da Consip S.p.A. nelle sole amministrazioni dello Stato centrali e periferiche e nelle autorità indipendenti;

Visto

l'art. 31, comma 8, del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. il quale prevede che gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di euro 40.000,00, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a);

le Linee Guida n. 1, di attuazione del Codice recanti Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 973 del 14.09.2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 138 del 21.02.2018 e con deliberazione del Consiglio n. 417 del 15.05.2019;

le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26.10.2016 ed aggiornate al D.Lgs. 19.04.2017 n. 56 e s.m.i. con delibera del Consiglio n. 206 del 01.03.2018 e con deliberazione del Consiglio n. 636 del 10.07.2019

l'art. 1, comma 450, della Legge 27.12.2006 n. 296, modificato dall'art. 1, comma 130, dalla Legge 30.12.2018 n. 145, ai sensi della quale per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000,00 euro è ammesso l'affidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

Considerato

che il fine e l'oggetto che con il contratto si intende provvedere riguarda l'incarico professionale per l'attività di redazione dell'aggiornamento dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE) riferito in conseguenza del completamento dei lavori di riqualificazione energetica della Scuola Secondaria di Primo Grado M.G. Agnesi (IV lotto): opere interne;

che la scelta del contraente può essere effettuata avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. come modificato dall'art. 1, comma 2, lett. a) del decreto-legge 16.07.2020 n. 76 che consente l'affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad euro 150.000,00;

che la stipula del contratto avverrà attraverso scrittura privata considerando che per gli affidamenti di importo non superiore ad euro 40.000,00 la stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;

Ritenuto

di richiedere, al fine di ottimizzare le conoscenze già acquisite sull'immobile, disciplinare d'incarico relativo all'attività di redazione dell'aggiornamento dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE) in conseguenza del completamento dei lavori di riqualificazione energetica della Scuola Secondaria di Primo Grado M.G. Agnesi (IV lotto): opere interne, all'arch. Sandro Attilio Scansani con studio

in Cusano Milanino (MI) -via Adda n. 15- (C.F. SCNSDR63M18F205Z), iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Milano al n. 11669, esperto in materia come da curriculum vitae acquisito agli atti in data 30.06.2020 prot. n. 12035

Valutato

il disciplinare d'incarico acquisito agli atti in data 30.06.2020 prot. n. 12035, con il quale l'arch. Sandro Attilio Scansiani si è dichiarato disponibile ad eseguire le prestazioni professionali per l'importo di euro 1.200,00 oltre cassa previdenza 4%, I.v.a. 22% ed euro 10,00 per spese di bollo; la congruità dell'importo offerto con i prezzi di mercato;

Visto

l'art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;

il Bilancio di Previsione 2020 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 16.03.2020;

il P.E.G. piano degli obiettivi e piano della performance 2019/2021 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 25.03.2019;

l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.

il Decreto Sindacale n. 2 del 14.05.2019 relativo al conferimento dell'incarico di posizione organizzativa;

l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.

lo Statuto dell'Ente;

il Regolamento di contabilità;

Dato atto

che il presente provvedimento:

- è stato oggetto di comunicazione preventiva con esito positivo al Segretario Generale come previsto dal punto 14 Ulteriori Misure/direttive sezione "Direttive generali per la prevenzione dei rischi comuni a tutti i Settori ed attività amministrative" del Piano Triennale 2019/2021 per la Prevenzione della Corruzione approvato con deliberazione di G.C. n. 17 del 30.01.2019;
- diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.

D E T E R M I N A

1. di provvedere, per le motivazioni di cui in premessa, all'affidamento dell'incarico professionale relativo all'attività di redazione dell'aggiornamento dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE) in conseguenza del completamento dei lavori di riqualificazione energetica della Scuola Secondaria di Primo Grado M.G. Agnesi (IV lotto): opere interne (CUP H88G18000160004 - CIG ZE12D7FF5B) all'arch. Sandro Attilio Scansiani con studio in Cusano Milanino (MI) -via Adda n. 15- (C.F. SCNSDR63M18F205Z), iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Milano al n. 11669, che si è dichiarato disponibile ad eseguire l'incarico per un prezzo 1.200,00 oltre cassa previdenza 4%, I.v.a. 22% ed euro 10,00 per spese di bollo;
2. di impegnare la spesa di euro 1.532,56, cassa previdenza 4% e I.v.a. compresa oltre ad euro 10,00 per spese di bollo, in favore dell'arch. Sandro Attilio Scansiani con studio in Cusano Milanino (MI) -via Adda n. 15- (C.F. SCNSDR63M18F205Z), iscritto all'Ordine degli Architetti

della Provincia di Milano al n. 11669, con imputazione al cap. 6162 cod. 04022026162 del BP 2020;

3. di provvedere alla liquidazione con apposito atto, a presentazione fattura;
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., il suddetto debito diverrà esigibile entro il 31.12.2020;
5. di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Settore Economico Finanziario per le registrazioni di sua competenza ed al responsabile del procedimento per l'esecuzione.

IL RESPONSABILE SETTORE LAVORI PUBBLICI E
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Bellè Mirco

Resp. Istruttoria: